

**COMUNE DI TRAVO**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**

**DELIBERAZIONE N. 35**

**ADUNANZA DEL 04/08/2010**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO:** CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO DI TRAVO (EX ART. 69 DEL T.U.E.L. N. 267/00).

L'anno duemiladieci addi quattro del mese di Agosto alle ore 21,00 nella Sala adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	- ALBASI LODOVICO	SI	
<b>2</b>	- VALLA ROBERTA	SI	
<b>3</b>	- MAZZOCCHI LUIGI	SI	
<b>4</b>	- TAGLIAFERRI PIETRO		SI
<b>5</b>	- GUASTONI GILBERTO	SI	
<b>6</b>	- REGGIANI MARIA ELENA	SI	
<b>7</b>	- MERLI MANUEL	SI	
<b>8</b>	- GAZZOLA NICOLETTA	SI	
<b>9</b>	- BALDANTI ANDREA	SI	
<b>10</b>	- GAZZOLA ANNIBALE	SI	
<b>11</b>	- COSTA GIANLUCA	SI	
<b>12</b>	- COZZI MATTEO	SI	
<b>13</b>	- FUMI MARTA		SI
<b>TOTALE</b>		<b>11</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ferdenzi Adriano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Albasi Lodovico in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Alle ore 21.24          presenti 12          assenti 1 Fumi

Il Sindaco introduce e dà la parola al consigliere Gazzola Annibale affinché illustri la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per l'argomento in oggetto.

- Gazzola Annibale: ringrazia per l'accoglimento della richiesta e fa la cronistoria della vicenda che vede coinvolto il Sindaco. Afferma che queste cose non dovrebbero succedere e che dovrebbe essere lo Stato a provvedere in merito. Sostiene che non è una perdita di tempo la discussione in Consiglio e lamenta che si fanno pochi consigli e che le proposte della minoranza non vengono prese in considerazione. Contesta che la proposta di deliberazione non era agli atti nei tempi fissati dal regolamento e precisa che la loro iniziativa era un atto dovuto: il Sindaco avrebbe potuto eliminare il rischio dimettendosi prima della candidatura. Ricorda che anche altre autorità possono intervenire e sottolinea che il Prefetto ha la possibilità di esperire l'azione popolare. Ribadisce che non ha avuto la documentazione richiesta in tempi congrui e che la medesima era incompleta.
- Sindaco: invita il consigliere Gazzola Annibale a ritirare l'affermazione fatta in un passato consiglio in cui egli dichiarò che documenti erano stati sottratti al Protocollo. In difetto rischia la querela.
- Gazzola Annibale: dice che non gli importa e che farà ancora richiesta di avere la documentazione in possesso del Comune; fa notare che in consiglio è venuto un documento contrario alla loro proposta e ribadisce che per loro il Sindaco era ineleggibile.
- Reggiani: dichiara di non voler dare un taglio prettamente giuridico al suo intervento, ma di sviluppare considerazioni più politiche che tecniche; afferma di essere portavoce del gruppo di maggioranza per la dichiarazione di voto che consiste nella volontà di non contestare al Sindaco alcuna causa di ineleggibilità.
- Cozzi: considera che è tutto vero quanto detto da Reggiani ma che da ultimo il Ministero ha chiarito che invece c'è ineleggibilità nella posizione del Sindaco; legge quindi il documento prodotto e chiede che venga allegato al verbale.
- Costa: sostiene che al di là degli aspetti tecnici ci sono documenti inconfutabili e non cavilli e che quello della seduta in corso è il voto più importante del mandato. Annuncia che non può votare il documento della maggioranza.
- Sindaco: fa leggere un documento che ha preparato all'Assessora Valla e rifà brevemente la storia della sua candidatura a Sindaco di Travo. Chiarisce di non essere attaccato alla sedia e fa notare che obiettivo della minoranza è le dimissioni del Sindaco: chiede un atto di responsabilità ai consiglieri di minoranza affinché dicano chiaramente che intendono esperire l'azione popolare poiché il discorso politico si chiude in questa seduta con il voto sicuramente favorevole della maggioranza a non contestare gli addebiti. Ricorda che l'on Polledri in consiglio comunale a Piacenza ha dato lettura del parere del Ministero ben prima che fosse pubblico. Contesta l'affermazione del consigliere Gazzola sui pochi consigli fatti e gli fa notare che questa vicenda tiene in ballo l'Amministrazione da molto tempo sottraendo così tempi e risorse all'attività quotidiana.
- Cozzi: fa presente che al momento della convalida degli eletti non si sapeva della ineleggibilità e contesta che siano loro i motori della vicenda.
- Costa: dice che l'azione non è contro al Sindaco ma per un'esigenza di chiarezza.
- Gazzola Annibale: ribadisce che l'intenzione è quella di fare chiarezza e che il tema è delicato. Afferma che il primo parere della Prefettura è carta straccia, redatto da un funzionario non certo all'altezza e che la medesima non è l'organo deputato a risolvere questioni come quella attuale. Chiede al sindaco cosa avrebbe dovuto fare la minoranza e invoca buon senso anche da parte della maggioranza. Ribalta la domanda al Sindaco su quale sia la sua intenzione e ribadisce che manca la collaborazione da parte della maggioranza che non porta in consiglio le loro proposte. Annuncia il voto contrario del suo gruppo e chiede che venga allegata la documentazione inerente alla materia, pervenuta al Comune.
- Sindaco: ribatte che dopo la presente deliberazione resta l'azione popolare attivabile dal

Prefetto o da qualunque cittadino.

A questo punto più nessuno intervenendo,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la richiesta pervenuta in data 17/07/2010 prot. 3799 a firma dei Consiglieri Gazzola Annibale, Costa Gianluca, Cozzi Matteo, con la quale si chiedeva la convocazione del consiglio comunale ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato;

**VISTO** l'art. 69 del T.U.E.L, che testualmente cita:

*Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità'*

*Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità' previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.*

*L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità' sopravvenute o di incompatibilità'.*

*Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.*

*Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità' o di incompatibilità', invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.*

*Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.*

*La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.*

*Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.*

**PREMESSO** che:

- il Sig. Lodovico Albasi, già consigliere del Comune di Piacenza in vista delle elezioni amministrative della primavera 2009, intendendo candidarsi Sindaco al Comune di Travo, inoltrò alla Prefettura di Piacenza il 15 Febbraio 2009 il quesito se vi fossero cause ostative a che egli si candidasse a sindaco in altro Comune della Provincia.
- La Prefettura riscontrava la richiesta in data 22 febbraio 2009 evidenziando che il Ministero dell'Interno aveva già ampiamente chiarito proprio alla Prefettura locale, a seguito di precedente quesito, che un consigliere comunale poteva presentare la propria candidatura a Sindaco di altro comune, senza doversi preventivamente dimettere dall'organo elettivo cui già apparteneva (Determinazione del Ministero Interni del 16/04/2004 ). In particolare la Prefettura

evidenziava come l'art. 60 comma 1 n. 12 del D.Lvo 267/00 stabilisca testualmente che sono ineleggibili i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione, la Prefettura concludeva che "nell'ipotesi prospettata non si potesse configurare alcuna ipotesi di incompatibilità e/o ineleggibilità" riguarda alla posizione del Sig. Albasi.

- in seguito il Sig. Albasi si candidava Sindaco alle Elezioni Amministrative nel Comune di Travo e vinceva le elezioni.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19 Giugno 2009, il Comune di Travo convalidava gli eletti ed in tale sede non veniva sollevata alcuna contestazione o segnalazione di eventuali motivi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti degli eletti.
- la Deliberazione non è stata impugnata nei termini decadenziali.
- successivamente, a seguito di richiesta di parere inviata in data 1.7.2009 alla Prefettura di Piacenza dal Vicesegretario Generale del Comune di Piacenza, in ordine ad eventuali cause di incompatibilità tra la carica di Consigliere Comunale di Piacenza e successivamente quella di Sindaco di altro Comune, giungeva per conoscenza al Comune di Travo in data 09.6.2010 prot. 2975, nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – datata 25 Maggio 2010 prot. 8287 ad oggetto: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità. Con tale nota il Ministero faceva presente che il Comune di Piacenza in data 09 Dicembre 2009 è stato informato del parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato in senso conforme all'indirizzo enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11894/06, venendosi a configurare, nella fattispecie l'ipotesi di ineleggibilità.

Concludeva il Ministero facendo presente che gli enti interessati potevano – ravvisando quindi una discrezionalità, e non un obbligo in tal senso – contestare al sindaco e consigliere il cumulo di cariche.

**ATTESO** che:

- L'art. 60, comma 1, n. 12 del D.Lgs. n. 267 /2000 stabilisce l'ineleggibilità alla carica di Sindaco, di Presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, rispettivamente in carica in altro Comune, Provincia o circoscrizione.

In base al parere pervenuto dal Ministero dell'Interno nel 2004 e confermato esplicitamente nel 2009, il significato letterale dell'avverbio 'rispettivamente' è da intendersi in modo univoco, avendo quest'ultimo quale finalità l'instaurazione di una correlazione tra la tipologia degli enti di appartenenza, per l'individuazione delle cause di ineleggibilità.

Per essere più chiari, l'ineleggibilità alla carica di Sindaco è stabilita soltanto per chi sia già Sindaco in altro Comune e non anche per chi ricopre le altre cariche menzionate dalla norma. Pertanto l'ineleggibilità è prevista solamente ove una medesima carica sia rivestita dal medesimo soggetto in altro Comune, Provincia o Circonscrizione.

Va evidenziato che l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11984/2006 è riferita (come del resto tutte le sentenze) al caso singolo e dunque da leggersi in rapporto ai fatti che hanno originato "quel" contenzioso.

Come noto infatti, unico organo dell'ordinamento deputato a fornire l'"interpretazione autentica" delle norme è, nel nostro ordinamento, la Corte Costituzionale; il pur autorevolissimo parere della Suprema Corte va ricondotto unicamente al caso concreto.

- il Ministero dell'interno ha successivamente alla predetta sentenza inoltrato richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine a situazione del tutto analoga ed ha ricevuto risposta con parere n. 3376 emesso in data 22 Ottobre 2008, successivo quindi alla sentenza della Corte di Cassazione. Con tale parere il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi sull'art. 64 del Tuel, mentre da un lato considera inammissibile la compatibilità tra medesime cariche ricoperte in diversi enti, dall'altro ribadisce l'ammissibilità del cumulo di differenti incarichi presso enti diversi

L'Alta Corte amministrativa afferma che le disposizioni normative non esplicitate su determinati casi specifici, ed il consolidato indirizzo giurisprudenziale e costituzionale, ordinario ed amministrativo, non ammettono in alcun caso l'interpretazione estensiva di norme limitative dell'elettorato passivo.

Il fondamento giuridico di tale asserzione, si legge, risiede nell'art. 14 delle preleggi il materia di interpretazione, il quale esclude in ogni caso che si possa travalicare il limite interpretativo fissato dalle leggi generali nel trattamento di casi particolari

In ogni caso ciò che bisogna prendere in considerazione è il principio interpretativo generale – applicativo del principio di legalità, per cui quelle norme che in via eccezionale pongono restrizioni - sulla eleggibilità in questo caso - sono di stretta interpretazione e fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi e per questo motivo non devono essere applicate oltre i casi e ai tempi previsti dalle norme generali.

**DATO ATTO** che l'Azione amministrativa deve essere sempre proiettata alla realizzazione del giusto equilibrio tra gli interessi compresenti, priorità questa che caratterizza la tipica "conformazione" della funzione pubblica. L'interpretazione in senso affermativo relativamente all'incompatibilità delle cariche ricoperte all'interno di enti diversi oltre che giuridicamente infondato, o quanto meno collocato in un quadro giuridico interpretativo incerto, creerebbe, oltre che un danno personale all'immagine del Consigliere e Sindaco e delle Amministrazioni coinvolte, anche un danno di portata economica che la

collettività dovrebbe sopportare con un enorme dispendio di denaro in previsione di nuove elezioni amministrative;

**RITENUTO** di applicare il principio di buona amministrazione per il quale è preminente assicurare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa, in modo tale da garantire il soddisfacimento dell'interesse costituzionalmente tutelato dall'art. 97 della Costituzione;

**RILEVATO** che la legittimità della situazione è derivante dalla netta prevalenza della lettura rigorosa del concetto di rispettività di cariche medesime, così come interpretato con continuità sia dal Ministero che poi dal Consiglio di Stato, per consentire la più ampia accessibilità alle cariche amministrative (Consiglio di Stato parere n. 3376/2008) a reale garanzia della partecipazione democratica alle istituzioni;

**RIBADITO** che la candidatura a Sindaco del Comune di Travo è avvenuta sulla base di uno specifico parere preventivo richiesto dall'interessato emanato dall'organo statale competente ad esprimersi in tema di eleggibilità, il Ministero dell'Interno e per esso la Prefettura di Piacenza;

**RITENUTO**, pertanto, di provvedere in merito nel senso di non contestare al Sindaco la causa di ineleggibilità di cui è caso, e di allegare la seguente documentazione come da richiesta dei consiglieri Gazzola Annibale, Cozzi e del Sindaco:

- 1) Lettera della Prefettura di Piacenza prot. 2378/09/elett del 22 Febbraio 2009 ad oggetto "Elezioni Amministrative. Possibilità di un consigliere in carica a candidarsi a Sindaco di altro comune della stessa Provincia. (All. SUB 1)
- 2) Lettera del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per gli uffici territoriali del governo e per le autonomie locali prot. n. 8287 del 25 Maggio 2010 ad oggetto: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità"; (All. SUB 2)
- 3) Nota dei Consiglieri Gazzola Annibale, Costa, Cozzi prot. n. 3799 del 17.07.2010 ad oggetto: "Richiesta di convocazione del consiglio comunale. Contestazione, causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo Ar.t 60, primo comma, numero 12), e art. 69 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267"; (All. SUB 3)
- 4) Nota del Comune di Travo prot. 3882 del 22 Luglio 2010 riportante richiesta di integrazione della nota precedentemente citata; (All. SUB 4)
- 5) Nota dei consiglieri Gazzola Annibale, Costa, Cozzi, di integrazione alla nota prot. 3799 del 17.07.2010; (All. SUB 5)
- 6) Documento redatto dal Sindaco e letto a suo nome dal Vicesindaco; (All. SUB 6)

**ESPERITA** la votazione palese con il seguente esito:

-	Presenti	12	
-	astenuti	/	
-	votanti	12	
-	voti favorevoli	9	
-	voti contrari	3	Gazzola Annibale, Costa, Cozzi

proclamato dal Sindaco,

**DELIBERA:**

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, di non contestare alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità al Sindaco Albasi Lodovico, confermando la deliberazione Consigliare n. 40 del 19 Giugno 2009 di convalida del Sindaco e dei Consiglieri eletti nel Comune di Travo durante le elezioni amministrative del 6 e 7 Giugno 2009.


**OGGETTO: CONTESTAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO  
DI TRAVO (EX ART. 69 DEL T.U.E.L. N. 267/00).**

**PARERI**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto, si esprime parere **FAVOREVOLE**  
ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00

Travo li 3 Agosto 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ferdenzi Dr. Adriano)





*Prefettura di Piacenza*  
**Ufficio Elettorale Provinciale**

Prot. 2378/09/elett.

22 febbraio 2009

Sig. Lodovico Albasi  
c/o Comune di  
**Piacenza**

**Oggetto:** elezioni amministrative. Possibilità di un consigliere in carica a candidarsi a Sindaco di altro comune della stessa provincia.

In esito alla lettera del 15 febbraio scorso si comunica che la S.V., consigliere in carica del comune di Piacenza, può presentare la propria candidatura alla carica di Sindaco di altro comune senza necessità di dimettersi preventivamente.

La questione è già stata ampiamente chiarita in passato dal Ministero dell'Interno con determinazione del 16 aprile 2004, che si trasmette in copia per completezza d'informazione e che stata a suo tempo partecipata ai Comuni ed ai partiti politici.

**Il Vice Prefetto Vicario  
de' Luca di Pietralata**



21



ALL. SUB 1

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
DI PIACENZA  
21 APR 2004  
G. MILETTI

# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE DELLE AUTONOMIE  
Ufficio controllo sugli organi

Prot. n. 15900/TU/00/60

Roma, 16 APR. 2004

ALLA PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE  
DEL GOVERNO DI PIACENZA  
(Rif. n. 22/elett del 20/02/04)

OGGETTO: Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità.

**Quesito su: 12) Cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato elettivo: elettorato passivo – ineleggibilità.**

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato formulato un quesito in merito alla eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità alla carica di sindaco per un consigliere comunale in carica presso un altro comune.

L'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000 stabilisce l'ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, rispettivamente in carica in altro comune, provincia o circoscrizione.

E' evidente che all'avverbio "rispettivamente" non può essere riconosciuta una valenza diversa da quella che miri a stabilire una correlazione, ai fini della sussistenza della ineleggibilità, tra la tipologia degli enti di appartenenza. In altri termini, l'ineleggibilità alla carica di sindaco è stabilita soltanto per chi è sindaco in altro comune e non anche per chi ricopre le altre cariche indicate dalla norma (presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale); analogamente l'ineleggibilità a presidente della provincia è stabilita soltanto fra chi riveste la stessa carica in altra provincia e non anche per i soggetti che si trovano nelle altre condizioni indicate dalla norma.

Fermo restando che nella fattispecie segnalata non si viene a configurare alcuna ipotesi di incompatibilità, si esprime l'avviso che, nell'eventualità di mancata elezione del candidato



ALL. SUB 1

# Ministero dell'Interno

**DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE DELLE AUTONOMIE**  
Ufficio controllo sugli organi

in questione alla carica di sindaco, la posizione dello stesso con riguardo alla carica di consigliere comunale nello stesso comune debba configurarsi di ineleggibilità (e non di incompatibilità) stante la preesistenza, rispetto alle elezioni, della titolarità della qualità di consigliere comunale in altro comune.

Da ciò consegue che, in conformità al principio generale che ogni organo collegiale deliberi innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, ed in adempimento di quanto descritto dall'art. 41 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella prima seduta del consiglio comunale neo eletto dovrà procedersi alla dichiarazione di ineleggibilità, secondo le procedure indicate dal successivo art. 69.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Balsano)



RB/4

L